

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2012

**451<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**VIZZINI**

*indi della Vice Presidente*

**INCOSTANTE**

*Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato per l'interno Ruperto.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

IN SEDE REFERENTE

*Omissis*

**(3520) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale*

**(961) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **RUTELLI e ZANDA.** - *Modifica dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di inclusione del turismo tra le materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni*

**(2309) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **BALDASSARRI e COMPAGNA.** - *Modifiche agli articoli 117 e 118 della Costituzione, a tutela del carattere unitario dell'ordinamento* (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il senatore **CALDEROLI** (*LNP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che la Camera dei deputati sta procedendo a sua volta nell'esame di disegni di legge sulla stessa materia, di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Tuttavia, non risulta siano state raggiunte intese tra i Presidenti delle due Camere e vengono meno le condizioni temporali per poter completare anche solo la prima deliberazione. Ritiene allora che il seguito dell'esame costituisca una perdita di tempo, considerato l'intenso programma dei lavori della Commissione.

Il **PRESIDENTE** precisa che, in mancanza della comunicazione su intese fra i Presidenti delle Camere, non è necessario sospendere l'esame.

Riprende l'esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. **3520**, adottato come testo base, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 31 ottobre e del 5 novembre.

Il relatore **PASTORE** (*PdL*) illustra l'emendamento 2.31, diretto a inserire fra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela e sicurezza sul lavoro e le professioni intellettuali, e l'emendamento 2.33 che vi include anche le norme generali sulla qualità della normazione. Sottolinea poi l'opportunità di sopprimere la parola "marittimi", all'articolo 2, comma 1, lettera *f*) (emendamento 2.49) e di ricondurre alla competenza esclusiva statale le reti di comunicazione di interesse nazionale (emendamento 2.54). Dà conto, quindi, dell'emendamento 2.72, che sopprime il riferimento alle casse di risparmio, casse rurali, enti di credito fondiario e agrario e specifica la competenza in materia di ordinamento sportivo che si riferisce a quello di interesse regionale.

Illustra anche le proposte di modifica presentate insieme all'altro relatore Ceccanti. Anzitutto, l'emendamento 1.1, che propone di sopprimere le disposizioni relative alle regioni a statuto speciale: a tale riguardo, tuttavia, si riserva di riconsiderare la proposta alla luce dell'interpretazione secondo la quale gli ambiti d'autonomia che si determinano a favore di quelle

regioni a seguito di leggi statali assumono automaticamente un rango costituzionale, in quanto ciò sia previsto dagli statuti speciali. Segnala anche la proposta di introdurre una clausola di supremazia, che sottolinei il significato del principio di sussidiarietà, e di sancire a livello costituzionale il principio di cedevolezza delle norme dettate dallo Stato in materia di competenza regionale.

Il senatore **SALTAMARTINI** (*PdL*) illustra l'emendamento 2.67, che esclude alcune materie strategiche dall'ambito delle competenze legislative concorrenti; in particolare la previdenza complementare, il turismo e la ricerca scientifica e tecnologica. Ricorda anche l'emendamento 3.5, che attribuisce alla Corte costituzionale il potere di sospendere l'esecuzione delle leggi regionali in attesa del giudizio di merito, qualora sussistano ragioni di urgenza e necessità, e l'emendamento 3.0.12, che estende ai Comuni il potere di ricorrere per conflitto di attribuzione con le regioni, al fine di rendere sostanziale il rango paritario degli enti territoriali sancito dall'articolo 114 della Costituzione.

La senatrice **BASTICO** (*PD*) illustra l'emendamento 2.22, diretto a ripristinare la competenza concorrente in materia di rapporti tra le regioni e l'Unione europea, e l'emendamento 2.76, che conferma lo schema vigente in base al quale, nelle materie di legislazione concorrente, la regione esercita la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali. Infine, segnala l'emendamento 2.90, in base al quale la potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente è riservata alle regioni.

Il senatore **DIVINA** (*LNP*) conferma il giudizio negativo della sua parte politica sull'iniziativa di revisione costituzionale. Riservandosi di intervenire sugli emendamenti nella fase delle votazioni con dichiarazioni di voto, segnala l'esigenza di disciplinare con maggiore efficacia il potere sostitutivo dello Stato al fine di dirimere questioni in ordine alle quali la competenza legislativa delle regioni potrebbe determinare ritardi.

Non essendovi altre richieste di intervento, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa l'illustrazione e la discussione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.